



ALLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

oooooooooooooooo

➤ **PERCHÉ L'ASTENSIONE INDETTA DALLE CAMERE PENALI CALABRESI PER IL 15, 16 E 17 GENNAIO 2025 È ESTESA ANCHE AI PROCESSI CON IMPUTATI DETENUTI?**

Perché la sentenza della **Corte Costituzionale n. 180/18** ha riguardato una norma del codice di autoregolamentazione della nostra categoria che disciplinando i casi e i modi in cui durante l'astensione deve essere assicurata la continuità del servizio essenziale del processo con detenuti, indirettamente incideva sulla libertà personale dell'imputato recluso (e cioè su materia che l'art.13 della Costituzione riserva alla legge); ma la scrutinata inidoneità della fonte regolamentare, a definire modalità con le quali devono essere garantiti i servizi essenziali, ovviamente, non priva di tutela l'interesse alla continuità del servizio essenziale, né limita il diritto di astensione dell'avvocatura associata, ma semplicemente, per il caso del processo con detenuti, obbliga a ricostruirne le modalità di esercizio, attingendo alle disposizioni di rango legislativo che possano assolvere alla medesima finalità della norma regolamentare invalida, bilanciando l'interesse alla continuità del servizio con l'opposto interesse al differimento per motivi parimenti meritevoli di tutela; ed in particolare alle regole previste dal codice di rito, circa le condizioni in presenza delle quali il rinvio richiesto dal difensore per motivi legittimi, può incidere sui diritti del rappresentato, anche quando esso si trovi in stato di custodia cautelare.

✓ Perché la fattispecie del rinvio richiesto dal difensore per adesione all'astensione nel processo con imputati detenuti – anche se non trova più diretta copertura nella normativa regolamentare che operava uno specifico bilanciamento rendendo una speciale categoria di utenti, gli imputati in custodia cautelare, arbitri della praticabilità dell'astensione – al pari di ogni altra legittima istanza di differimento della causa, ricadrebbe nella dinamica applicativa di altre norme della legge processuale, per come emerge dalla lettura combinata delle disposizioni del codice di procedura penale che regolano:

- all' **art. 420 ter comma IV cpp**, le conseguenze del dissenso dell'imputato rispetto alla richiesta di rinvio formulata dal difensore per *legittimo impedimento* (cui è da ritenersi assimilata la richiesta di rinvio per adesione all'astensione considerata, al pari di legittimo impedimento partecipativo, *legittimo motivo* per chiedere ed ottenere il differimento della causa-cfr. **Cass. sez. un., 27 marzo 2014-**);
- all' **art 304. comma V cpp**, le conseguenze del rinvio disposto nel processo cumulativo - in particolare sul decorso dei termini di custodia cautelare- su richiesta della parte o del suo difensore, che riverbera i suoi effetti nei confronti dei coimputati soltanto se essi non chiedano che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

✓ Perché, dunque, le condizioni per l'erogazione del servizio pubblico essenziale della celebrazione dei processi con imputati in custodia cautelare, sono regolate dalla legge in base



a

bilanciamento tra tale interesse alla trattazione prioritaria e l'interesse del difensore al differimento della causa per motivi legittimi, prevedendo che prevalga quest'ultimo, salvo che l'imputato non chieda espressamente che il processo si celebri nonostante la legittima richiesta di rinvio.

✓ Perché in linea con il dettato delle disposizioni richiamate, numerosi sono i casi in cui anche in tempi recenti, giudici penali hanno accordato il differimento per l'astensione dei penalisti in procedimenti con imputati detenuti (confronta casi "Reset" davanti al tribunale di Cosenza, "Malapigna" davanti al tribunale di Palmi).

oooooooooooooooo

➤ **Perché possono essere superate le obiezioni alla tesi della praticabilità dell'astensione nei processi con detenuti che non chiedano che il processo si svolga comunque?**

✓ Perché il punto critico consisterebbe nella sopravvivenza di un frammento di prescrizione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del Codice di Autoregolamentazione (*"L'astensione non è consentita nella materia penale ...nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione"*) che, prima di Corte Cost. 180\18, era raccordata alla previsione di ipotesi in deroga (*"... ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla L. n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore.*). Eliminata l'eccezione sarebbe rimasta in piedi la regola. Sarebbe quindi la portata manipolativa indiretta dell'intervento della Consulta su atto regolamentare, espressione dell'autonomia delle organizzazioni rappresentative (e che mai potrebbe essere direttamente inciso dal giudice delle leggi) che impedirebbe di esercitare il diritto di astensione nei processi con imputati detenuti.

E dunque il divieto sarebbe oggi imposto:

- non dalla irragionevolezza dell'esercizio del diritto all'astensione nei processi con detenuti che non chiedano espressamente che il processo si celebri comunque o dalla sua incompatibilità con il sistema dei principi regolatori dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Perché è piuttosto vero il contrario, visto che la Commissione di Garanzia aveva valutato idoneo, con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, il Codice di Autoregolamentazione adottato in data 4 aprile 2007 dalle associazioni categoriali (UCPI, OUA, ANF, AIGA, UNCC).

- Non da un vuoto di tutela, prodotto dalla sentenza della Corte Costituzionale, degli interessi potenzialmente compromessi dall'astensione estesa anche ai processi con detenuti. Perché è vero il contrario. Esistono meccanismi legali di bilanciamento degli interessi, in potenziale conflitto, del difensore che chiede il rinvio della causa con quello, destinato a prevalere, del detenuto che chiede che il processo si celebri comunque (lo abbiamo ricordato, richiamando le previsioni specifiche del codice di rito dedicate alla regolazione del contrasto sul rinvio della causa tra difensore e proprio assistito -art.420 ter comma 4 -; e, nel processo cumulativo, tra difensore dell'imputato detenuto richiedente il rinvio e altro imputato detenuto con interesse opposto -art.304 cpp comma 5-).

COORDINAMENTO CAMERE PENALI CALABRESI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Deriverebbe il divieto, piuttosto, dalla (non risolutiva) teoria dell'ultrattività della proposizione superstite dell'art. 4 comma 1 lettera b) cit. e dal fatto che si vuol anettere alla sentenza n. 180 del 2018 (e all'*obiter dictum* di Corte Cost, n.14\2019) una portata regolatrice di materie riservate all'autonomia delle organizzazioni di categoria che, obbiettivamente, non le si può riconoscere.

Ciò non significa che non serva un "maquillage" del citato art. 4 comma 1 lett.b) del nostro codice di autoregolamentazione o - anche alternativamente- dell'art. 2 bis della L. n. 146/1990 (cfr. nostra mozione approvata dal XIX Congresso Ordinario di Firenze dell'ottobre 2023).

Significa soltanto rimarcare che, vigenti le norme del codice prima richiamate, l'esercizio del diritto di astensione anche nei processi con detenuti non può in nessun modo compromettere gli interessi a tutela dei quali sono individuate le prestazioni indispensabili da garantire per assicurare continuità del servizio pubblico essenziale. Anzi è proprio la scelta originaria (ritenuta idonea dalla Commissione di Garanzia) del codice di autoregolamentazione del 2007, di adottare esplicitamente la disciplina del IV comma dell'art. 420 ter cpp, quale modello per garantire la continuità del servizio essenziale della celebrazione dei processi con detenuti, che consente ancora oggi – dopo l'intervento della Corte Costituzionale - di ricavare proprio da tale disposizione processuale, la nozione di "*prestazione indispensabile*" ex art. 2 comma III L.146 cit. che gli avvocati che aderiscono all'astensione sono tenuti ad effettuare.

E ciò è di fondamentale importanza ai fini pratici, per chi si interroga sulla legalità dell'astensione collettiva nei processi con detenuti che si sviluppi entro il perimetro delle regole del codice di rito che tutelano la prevalenza dell'interesse dell'imputato alla celebrazione del processo tutte le volte in cui confligga con l'opposto interesse del suo difensore.

Per il Coordinamento delle Camere Penali Calabresi

Avv. Giuseppe Milicia